COMMISSIONE V

DIFESA

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse. (180) 13

PRESIDENTE 13, 14, 15. 17, 19
VIOLA 13, 15, 18
PRIORE. 14
LATANZA 14
STUCCHI 14
SCIAUDONE 14, 18
DE CARO 14, 15, 17, 18
GUADALUPI 14, 18
DI BELLA 15, 18
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 15, 19
PAJETTA GIULIANO 15, 18
AIMI 15
FANELLI, *Relatore* 17
NAPOLITANO FRANCESCO 18, 19

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme riguardanti le indennitá di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennitá stesse. (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.

Ricordo che, nella precedente seduta, è stata iniziata la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA. Desidero fare presente agli onorevoli colleghi della Commissione l'assoluta necessità di una sollecita approvazione di questo disegno di legge che è tanto atteso dagli interessati. La legge dovrebbe entrare in vigore prima di Natale, e poiché anche il Senato dovrà esaminare ed approvare il disegno di legge, ritengo che non si debbano frapporre indugi proponendo emendamenti che obblighino a richiedere il parere alla IV Commissione finanze e tesoro. Se si dovesse verificare questo ritardo, il provvedimento non andrebbe in vigore, non solo a Natale, ma neanche a Pasqua. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che le leggi non sono mai perfette e non accontentano, quindi,

la totalità degli interessati; tuttavia si possono apportare varianti attraverso altri provvedimenti, e mi risulta che, su questo argomento, ne sono stati già presentati. Io prego, pertanto, gli onorevoli colleghi che avessero intenzione di presentare proposte di emendamenti, di formulare le loro richieste con ordini del giorno, in modo da non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge. Inoltre, è necessario non perdere tempo, perché urge l'approvazione di altri importanti provvedimenti che attendono fino dalla passata legislatura e che sono stati ripresentati. Vi è, ad esempio, la proposta di legge che proroga i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere la pensione di guerra che ha già il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro e che ancora attende di essere discussa dalla nostra Commissione. Non vorrei che questa proposta di legge rimanesse alle porte della nostra Commissione per troppo tempo, danneggiando così, in modo assai grave, una vasta categoria di aventi diritto. Concludendo il mio breve intervento, esprimo l'avviso che si debbano raccogliere tutti i desiderata delle diverse categorie interessate, in ordini del giorno che impegnino il Governo a provvedere, procedendo, nel contempo, alla sollecita approvazione del disegno di legge in esame, che è già stato ampiamente discusso e, pertanto, propongo che sia dichiarata chiusa la discussione generale e si passi subito all'esame degli articoli.

PRIORE. Ritengo che tutti i colleghi dovrebbero approvare la proposta dell'onorevole Viola alla quale senz'altro mi associo.

LATANZA. Anch'io mi associo alla proposta dell'onorevole Viola.

STUCCHI. Anche il gruppo socialista si associa alla proposta dell'onorevole Viola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Aimi.

« La V Commissione permanente (Difesa), ritenuto che gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico e del Genio aeronautico già percepiscono la indennità di volo ridotta, invita il Ministro della difesa ad estendere la indennità di volo ridotta anche agli ufficiali del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del Corpo di commissariato ».

SCIAUDONE. Desidero fare presente ai colleghi di avere presentato un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 6, per estendere ad un'altra categoria di personale questa indennità di volo. Anzi, devo aggiungere che ebbi ad illustrarlo nella precedente seduta, in sede di discussione generale. È stata manifestata la preoccupazione che una modifica apportata al disegno di legge comporti automaticamente il suo rinvio alla Commissione finanze e tesoro. Ora, io sono anche pronto a ritirare il mio articolo aggiuntivo, ma devo fare presente alla Commissione che noi, pur evitando di apportare emendamenti, possiamo inserire nel disegno di legge quelle modifiche che possono migliorarlo, mantenendo l'onere finanziario nei limiti stabiliti ed evitando un rinvio all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Nel caso della mia proposta, poiché il provvedimento prevede una spesa di 76 milioni di lire per indennità di volo oraria, si può benissimo attingere a questa somma per corrispondere una determinata aliquota di indennità alle categorie di personale che sono sprovviste di indennità di volo fissa. La mia proposta non cambia affatto l'*iter* del disegno di legge e può essere accolta senz'altro.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Aimi, desidererei che fosse formulato con maggiore precisione. So bene che il Governo è sensibile all'invito rivoltogli attraverso l'ordine del giorno Aimi, ma sarebbe meglio che questo invito fosse trasformato in un impegno preciso per il Governo. Intanto si dovrebbe cominciare a stabilire precise modalità per la corresponsione della indennità a queste categorie di personale che ne sono sprovviste, e che ne hanno diritto in base alla legge che stabilisce l'indennità di volo per tutto indistintamente il personale che vola. Sotto questo aspetto esiste l'obbligo giuridico di corrispondere l'indennità di volo alle categorie indicate, ma, se lasciamo arbitro il Ministero di decidere in un secondo momento, possiamo essere sicuri che saranno corrisposte indennità veramente irrisorie e mortificanti.

DE CARO. Sono contrario all'ordine del giorno, in quanto, per la mia ormai lunga esperienza di parlamentare e di membro di questa Commissione, so qual'è la fine degli impegni assunti dal Governo con l'accettazione degli ordini del giorno. Siamo in sede legislativa e dobbiamo risolvere la sostanza della questione, anche se la necessità di sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro ritarderà l'approvazione della legge di poche settimane. Per queste ragioni voterò contro l'ordine del giorno Aimi.

GUADALUPI. Condivido l'opinione del collega De Caro, in quanto anch'io ritengo

che la Commissione non debba rinunciare al proprio diritto di emendare il disegno di legge proposto dal Governo, limitandosi ad approvare ordini del giorno che, lo sappiamo per esperienza, non servono a niente.

DI BELLA. Se non ricordo male, nella precedente seduta qualche collega ha chiesto la modifica di alcune tabelle. Sarebbe il caso di chiedere se tale proposta sarà mantenuta o meno, perché ciò può condizionare il nostro atteggiamento sull'ordine del giorno Aimi.

Quanto al merito dell'ordine del giorno, riconosco che le categorie che hanno il dovere di volare soltanto in via subordinata e marginale non possono avere la stessa indennità dei piloti. Comunque, poiché in genere la burocrazia non dà molto affidamento, il Governo dovrebbe pronunciarsi formalmente sugli sviluppi che potrà avere l'ordine del giorno Aimi.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Io penso che sia il caso di esaminare il disegno di legge articolo per articolo prendendo in considerazione le singole questioni nella sede opportuna. Tuttavia, in considerazione della urgenza che riveste per gli interessati il provvedimento in esame, ritengo che si dovrebbe evitare di apportare emendamenti che modifichino l'onere finanziario.

PAJETTA GIULIANO. La questione può essere discussa anche in sede di esame degli emendamenti.

DE CARO. A mio avviso, sarebbe opportuno che il collega Aimi ritirasse il suo ordine del giorno per evitare che, dopo avere approvato l'invito o l'impegno per il Governo a provvedere con altro disegno di legge a determinate esigenze, si provveda, invece, direttamente con qualche emendamento approvato in sede di esame degli articoli.

DI BELLA. È necessario esaminare la questione con una certa urgenza perché la categoria interessata aspetta questo aumento. Il disaccordo che regna fra noi è dovuto al fatto che vi sono delle divergenze di idee. Ora, noi abbiamo la possibilità di poter accontentare tutti con la somma stanziata in quanto nella cifra di 1 miliardo e 32 milioni sono compresi anche i 76 milioni destinati alla indennità oraria.

PRESIDENTE. Estendendo ai commissari l'indennità di volo, questa si inserisce definitivamente non soltanto nel bilancio di quest'anno ma anche in quelli degli anni successivi. Quindi, se anche in questo bilancio fosse possibile trovare qualche rimedio, evidentemente ciò non sarebbe sufficiente, in quanto la nostra decisione impegnerebbe il Ministero del tesoro anche per gli esercizi successivi. Ora, comportando ciò un aumento di spesa, il provvedimento dovrebbe ritornare alla Commissione finanze e tesoro.

VIOLA. A me pare che abbiamo fatto un passo indietro. Ricordo ai presenti che la Commissione ha accettato all'unanimità una mia formale proposta. È vero che questa proposta non è stata sanzionata da un voto esplicito, ma è stata seguita da esplicite dichiarazioni. È vero che molti colleghi erano assenti, ma questa non è una buona ragione per ritornare su una decisione presa.

AIMI. Desidero chiarire ancora la natura del mio ordine del giorno. Esso è stato formulato proprio in seguito alla proposta dell'onorevole Viola, accettata dalla Commissione. Se la Commissione condivide questo concetto, l'ordine del giorno può essere votato; diversamente, io lo ritiro, perché non intendo che si accantoni questa prima questione per poi proporre emendamenti su altri particolari che renderebbero ugualmente impossibile l'immediata approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti, pongo in votazione l'ordine del giorno Aimi, modificato secondo la proposta Sciaudone, con la sostituzione della parola «impegna» alla parola «invita».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

«*Art. 1.* — Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nonché agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella *A*.

«Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto mi-

nisteriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella *B*.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di pilotaggio presso le scuole di pilotaggio o di specialità sono dovuti, in sostituzione dell'indennità supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennità di aeronavigazione e pilotaggio:

1°) istruttori di acrobazia:

colonnelli	L.	10.000
gradi inferiori a colonnello . .	»	9.500

2°) istruttori di volo senza visibilità:

colonnelli	L.	10.000
gradi inferiori a colonnello . .	»	9.500

3°) istruttori di pilotaggio:

colonnelli	L.	6.700
gradi inferiori a colonnello . .	»	6.400

I compensi spettano unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva più di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica,

è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9.500.

La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.

« Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9.500 se di grado inferiore a colonnello ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

Ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici:

colonnelli o generali . . . . . L. 15.600
gradi inferiori a colonnello . . . » 14.900

Ufficiali medici:

colonnelli o generali . . . . . » 13.400
gradi inferiori a colonnello . . . » 12.700

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

DE CARO. Desidererei alcuni chiarimenti dall'onorevole relatore: vorrei cioè sapere perché, mentre nel decreto-legge del 29 marzo 1923 e nel decreto del 31 dicembre 1923 era contemplata una indennità di volo per gli ufficiali del genio aeronautico, nella misura che raggiungeva i due terzi di quella stabilita per i piloti, ora questa proporzione non esiste più.

FANELLI, *Relatore*. La diversità del trattamento economico proposto nel disegno di legge è dovuta al fatto che i piloti volano per un numero maggiore di ore e corrono rischi assai maggiori dell'altro personale, dovendosi esercitare su apparecchi di nuovissimo tipo che richiedono particolare perizia.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« Il primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonché agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7.800 se colonnelli o generali e di lire 7.400 se di gradi inferiori a colonnello.

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600 ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

L'onorevole Sciaudone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-*bis*.

Sono inoltre concesse alle seguenti categorie di ufficiali, di sottufficiali e di militari di truppa, aventi obbligo di volo ai sensi dell'articolo 52 della legge 19 gennaio 1939, n. 340, le indennità di volo fisse mensili sottoindicate:

ufficiali generali e superiori del Corpo di commissariato, ruolo commissari e ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi non compresi nei precedente articolo 6 . . . L. 3.350

ufficiali inferiori del Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione ed ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi non compresi nell'articolo 6 e ruolo specialisti non compresi nella tabella *C* allegata . . . . . » 3.200

ai sottufficiali assistenti contabili del G. A. R. D. T. assistenti tecnici e dell'Arma aeronautica non compresi nella tabella allegata al presente provvedimento . . . . . L. 1.300

ai graduati di truppa assistenti contabili e dei ruoli non compresi nella tabella allegata . . . . . » 850

Per aver diritto a tale indennità il personale di cui al presente articolo dovrà compiere, entro il tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

SCIAUDONE. Vorrei sgombrare il terreno dalla eventuale preoccupazione che il mio articolo aggiuntivo possa comportare un aggravio dell'onere finanziario con un aumento della spesa prevista nel disegno di legge. Nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, infatti, è prevista una determinata spesa per l'indennità di volo orario: la somma occorrente ammonta a lire 76 milioni, ed io propongo di attingere appunto a questi 76 milioni per corrispondere una maggiorazione alle categorie che sono sprovviste di indennità di volo fissa. È evidente che in questo modo non si aumenta l'onere della spesa generale. Si tratta di cifre modestissime che rappresentano soltanto un atto di buona volontà dell'amministrazione. Non mi pare, pertanto, che sia necessario un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

NAPOLITANO FRANCESCO. Se è vero che a coprire questa nuova spesa si utilizzano i 76 milioni previsti appunto per l'indennità di volo oraria, è anche vero che bisogna tenere presente la spesa occorrente per gli esercizi futuri, ed è per l'avvenire che noi dobbiamo preoccuparci della necessità di fare riesaminare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro.

PAJETTA GIULIANO. Noi approviamo l'articolo aggiuntivo 6-*bis* presentato dall'onorevole Sciaudone, perché ci appare ragionevole Vorrei fare, a questo proposito, alcune osservazioni, e cioè che noi prendiamo per buone tutte le cifre che il Ministero della difesa fornisce ogni volta che si esamina un disegno di legge. Queste cifre dovrebbero essere controllate o, per lo meno, spiegate particolareggiatamente. Ad esempio si dovrebbe sapere a quanti piloti questa indennità di volo deve essere corrisposta, a quanti ufficiali del Genio aeronautico viene corrisposta la indennità di volo orario, ecc. La proposta dell'onorevole Sciaudone riguarda veramente una maggiorazione più simbolica che reale, e pertanto potrebbe essere accolta senza bisogno del parere della Commissione finanze e tesoro; tuttavia, anche se questo è necessario e comporta un ritardo nella approvazione, non è un buon argomento per non apportare le modifiche che riteniamo opportune.

DE CARO. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sciaudone.

VIOLA. Ritengo che se l'onorevole Sciaudone fosse convinto della necessità di rinviare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, probabilmente, avrebbe qualche perplessità nell'insistere sul suo articolo aggiuntivo. In base alla esperienza passata noi ci rendiamo conto dell'immenso lavoro che dovrà affrontare nel prossimo avvenire la nostra Commissione. Si pensi, onorevoli colleghi, che soltanto io, insieme ad altri colleghi, ho presentato ben dieci proposte di legge che riguardano problemi assillanti di vaste categorie e non si può, quindi, perdere tanto tempo su questioni che possono essere risolte. È certamente opportuno dimostrare la nostra buona volontà a questa benemerita categoria che attende da molto tempo, ma non dobbiamo dimenticare altre, forse più urgenti, necessità. Perciò io sono contrario a qualsiasi emendamento, pur non essendo contrario alla sostanza di essi e pregherei l'onorevole Sciaudone di non insistere.

GUADALUPI. Nello spirito delle dichiarazioni da noi fatte in sede di discussione del bilancio della difesa, siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Sciaudone che agevola, seppure in maniera modesta, le condizioni di alcune categorie che, altrimenti, sarebbero escluse dai benefici apportati da questo disegno di legge. Noi riteniamo anche che questa istanza possa trovare accoglimento in questa sede. Poiché, però, l'onorevole Sciaudone ha trascurato di indicare la fonte a cui attingere la maggiore spesa, io preannuncio che presenterò un emendamento al successivo articolo 10 per proporre che i 70 miliardi vengano reperiti nel capitolo 245 del bilancio. È bene che i colleghi ricordino che vi è un fondo a disposizione per queste necessità che si vengono a verificare durante l'anno e nulla vieta che noi ci mettiamo al sicuro, anche agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, facendo riferimento ad esso.

DI BELLA. Io debbo rivolgere ai colleghi una vivissima preghiera a nome di quegli aviatori che, come si suol dire, tirano la carretta e aspettano da moltissimo tempo e che, per la situazione di Trieste, sono stati quasi mobilitati. Essi hanno bisogno di un riconoscimento sollecito. Ora, se l'emenda-

mento Sciaudone obbliga a rinviare l'approvazione del disegno di legge, allora io mi associo all'invito di ritirarlo; ma se invece, come pare e come anch'io sono convinto, vi è la possibilità di superare le difficoltà formali e di dare questa piccola sodisfazione anche alle categorie marginali dell'aviazione, allora la preghiera è rivolta agli altri colleghi perchè esaminino il problema con benevolenza, in modo che si possa venire a capo della questione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Io ritengo che, in ogni caso, il provvedimento dovrà essere rinviato alla Commissione finanze e tesoro, sia che si accetti la proposta Guadalupi, sia che ci si limiti a prendere in considerazione quella Sciaudone.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Se ho ben capito, qui ci troviamo dinanzi a due proposte. La prima, dell'onorevole Sciaudone, tende ad estendere l'indennità di volo agli ufficiali del Corpo di commissariato attingendo al fondo per l'indennità oraria di volo già esistente per quelle categorie che hanno soltanto un obbligo generico di volare. La seconda proposta è quella dell'onorevole Viola secondo il quale la precipua necessità è quella di approvare urgentemente il disegno di legge, anche a costo di trascurare alcune questioni marginali. Si inserisce, poi, la proposta dell'onorevole Guadalupi, il quale vorrebbe che si mantenesse l'emendamento Sciaudone attingendo ad un'altra fonte. In ogni modo, qualunque sia la indicazione per fare fronte alla maggiore spesa, la esistenza di questa rende necessario il rinvio del provvedimento alla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Poiché è chiaro che, prima di procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sciaudone e dell'emendamento Guadalupi, è necessario il parere della Commissione finanze e tesoro, ed in attesa che quest'ultima si esprima anche sugli emendamenti presentati dall'onorevole Giuliano Pajetta nella precedente seduta, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI